



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO “FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA”

Emanato con DR n. 30 del 24 gennaio 2019



Regolamento del Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E NORME GENERALI.....	2
ART. 2 – ORGANI E SEDI DELLA FACOLTÀ.....	2
ART. 3 – IL PRESIDE.....	3
ART. 4 – IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ.....	3
ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ.....	4
ART. 6 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ.....	4
ART. 7 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	5
ART. 8 - LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI.....	6
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE.....	7

Art. 1 – Finalità e norme generali

1. Il presente Regolamento determina l’organizzazione della struttura dipartimentale denominata Facoltà di Giurisprudenza e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti dell’Università degli Studi di Trento.
2. La Facoltà di Giurisprudenza promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di ricerca in ambito giuridico. Tra l’altro, la Facoltà di Giurisprudenza:
 - a) promuove e coordina tutte le attività di sua competenza, anche mediante contratti e convenzioni, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo afferente;
 - b) programma l’utilizzo delle risorse secondo quanto disposto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Trento;
 - c) propone, organizza e gestisce la Scuola di Dottorato di ricerca di cui è sede amministrativa e ne supporta le attività didattiche;
 - d) d’intesa con le altre strutture dell’Università degli Studi di Trento ed in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti del medesimo Ateneo, ma anche d’accordo con altri Atenei, concorre all’organizzazione di attività di formazione permanente e di altre attività di alta formazione e di formazione professionale o specializzazione;
 - e) promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca e di didattica in Italia e all’estero;
 - f) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
 - g) pubblica e diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche; sostiene la circolazione della conoscenza, attraverso l’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica;
 - h) costituisce e partecipa ad associazioni nazionali ed internazionali le cui finalità corrispondano alle finalità istituzionali della Facoltà;
 - i) esercita tutte le attribuzioni che sono ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università degli Studi di Trento e dalle leggi vigenti.
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative interne della Facoltà di Giurisprudenza e ai corsi di studio di cui la Facoltà è struttura responsabile.

Art. 2 – Organi e sedi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Direttore, che assume la denominazione di Preside;
 - b) il Consiglio di Dipartimento, che assume la denominazione di Consiglio di Facoltà;
 - c) la Giunta della Facoltà, che assume la denominazione di Consiglio di Presidenza.
2. La sede principale della Facoltà di Giurisprudenza è in Via Verdi, 53 – Trento; la Facoltà dispone di due sedi distaccate, una situata in Via Inama 5, III piano corpo B, e una situata in via Rosmini 15.



Regolamento del Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”

Art. 3 – Il Preside

1. Il Preside ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Facoltà, convoca il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza e li presiede;
 - b) propone il piano strategico pluriennale ed è responsabile della sua attuazione;
 - c) presenta il piano dell’offerta formativa e della programmazione didattica e, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, ne cura l’attuazione;
 - d) cura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Facoltà relativi alla gestione della ricerca, compresi bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - e) è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate alla Facoltà;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall’ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - g) sottoscrive le proposte di convenzioni con organismi ed enti pubblici o privati, deliberate dal Consiglio di Facoltà, secondo l’art. 6, lett. l).
2. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore. La seduta del Consiglio di Facoltà che provvede all’elezione del Preside è convocata e presieduta dal Decano; la votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Preside, una volta eletto, designa tra i professori ordinari, membri del Consiglio di Facoltà, un Preside Vicario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Preside Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Preside che lo ha designato.
5. In caso di vacanza della carica di Preside, il Decano ne assume pro tempore le funzioni.

Art. 4 – Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
 - a) tutti i professori, ordinari ed associati, ivi compresi i professori fuori ruolo e i ricercatori di ruolo afferenti alla Facoltà;
 - b) i ricercatori a tempo determinato di cui alle lett. a) e b) dell’art. 24, comma 3, l. 240/2010, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui alla l. 230/2005;
 - c) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca di cui all’art. 22, l. 240/2010 e un rappresentante dei dottorandi della Scuola di Dottorato avente sede presso la Facoltà;
 - d) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo e comunque non inferiore a 3;
 - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto tra quanti prestano servizio presso la Facoltà.
2. I rappresentanti di cui alle lett. c), d) ed e) durano in carica per i due anni accademici successivi alla loro elezione; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.
3. Possono partecipare al Consiglio di Facoltà, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum, i professori emeriti, i professori a contratto e i titolari degli assegni di ricerca.



Regolamento del Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”

Art. 5 – Funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. La convocazione del Consiglio di Facoltà è effettuata dal Preside tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, che può essere ridotta a quarantotto ore in caso d’urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno è formulato dal Preside. Il Preside convoca il Consiglio di Facoltà quando lo richiede almeno 1/4 dei suoi componenti.
2. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal professore ordinario con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza, il Preside nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l’approvazione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario.
3. Le riunioni del Consiglio di Facoltà non sono pubbliche. Su invito del Preside e con l’approvazione del Consiglio, qualora se ne ravvisi la necessità e limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all’ordine del giorno, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, tecnico o finanziario all’attività dipartimentale. Il Segretario può essere coadiuvato per la verbalizzazione da un’unità del personale amministrativo designata dal Preside.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati che abbiano trasmesso al Preside una motivazione scritta, anche per posta elettronica, della propria assenza. Sono considerati, tra l’altro, motivi di assenza giustificata: impedimenti fisici; missioni autorizzate; partecipazione a sedute degli organi centrali di Ateneo; gravi motivi di famiglia; impegni didattici e scientifici; congedi e collocamento fuori ruolo; cause di forza maggiore.
5. Qualora il Consiglio di Facoltà debba provvedere ad una delibera relativa ad un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l’esistenza e a non partecipare alla votazione.
6. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di Facoltà ne differisca l’esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all’organo o struttura competente.

Art. 6 – Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:
 - a) delibera la proposta del piano strategico pluriennale, contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l’esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato Accademico;
 - b) coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, adotta le deliberazioni in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
 - c) delibera il piano generale dell’offerta formativa e la programmazione didattica annuale;
 - d) dispone in merito alla ripartizione del budget assegnato alla Facoltà;
 - e) detta i criteri generali per l’utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, ivi compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
 - f) delibera, su proposta del Preside, in ordine alle chiamate e alle conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori;
 - g) individua i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica;
 - h) delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio di cui la Facoltà è responsabile;



Regolamento del Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”

- i) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale- di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con enti ed amministrazioni internazionali, nazionali, regionali e locali;
 - j) elabora le proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di afferenza a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Ateneo di Trento, nonché di adesione a Scuole e Corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso altre Università;
 - k) elabora le proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi-;
 - l) elabora ed approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro da stipularsi con strutture dell'Ateneo o con strutture esterne, finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione didattica e/o scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
 - m) approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
 - n) delega proprie funzioni ad altri organi dipartimentali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti;
 - o) può istituire al proprio interno commissioni con funzioni istruttorie;
 - p) istituisce eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, comunque non dotate di autonomia amministrativa;
 - q) propone soluzioni in materia di organismi di raccordo e relativa disciplina.
2. Il Consiglio di Facoltà approva inoltre:
- a) l'inserimento di lavori editoriali nelle Collane di cui è responsabile la Facoltà;
 - b) la realizzazione di lavori editoriali presso altri Editori, quando vi siano impegnati fondi di ricerca o altre risorse facendo capo alla Facoltà nonché quando la pubblicazione debba apparire come iniziativa in tutto o in parte propria della Facoltà;
 - c) l'organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni di interesse generale per la Facoltà, anche se l'onere finanziario è posto a carico di fondi esterni di cui siano responsabili individualmente i proponenti, ovvero si tratti di iniziative a costo zero per la Facoltà.
3. I professori ordinari partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Facoltà.
4. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Facoltà ad eccezione di quelle concernenti le questioni relative ai professori ordinari.
5. I ricercatori partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Facoltà con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 4, estese alle deliberazioni concernenti le questioni relative ai professori associati e le chiamate relative a posti di ricercatore.
6. I rappresentanti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), ed e), partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Facoltà con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 4, estese alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso di posti di ricercatore nonché le questioni relative alle persone dei ricercatori.
7. I rappresentanti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Facoltà con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 6, estese alle deliberazioni concernenti il piano strategico pluriennale di Facoltà e le pratiche relative all'attività di ricerca anche svolta per conto di terzi.

Art. 7 – Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside, che lo presiede, dal Preside Vicario e da un numero di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 6, nominati dal Preside. La durata del mandato del Consiglio di Presidenza coincide con quella del mandato del Preside. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento per un periodo superiore ai tre mesi, il Preside provvede a designare un nuovo membro del Consiglio di Presidenza. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Consiglio di Presidenza.



Regolamento del Dipartimento "Facoltà di Giurisprudenza"

2. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà. In particolare:
 - a) elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, e le trasmette al Consiglio di Facoltà;
 - b) elabora la proposta del piano annuale dell'offerta formativa, comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna, da sottoporre al Consiglio, e coadiuva il Preside nella sua attuazione;
 - c) elabora la proposta di ripartizione annuale del budget assegnato alla Facoltà;
 - d) assiste il Preside nell'approfondimento e nell'esame istruttorio degli oggetti su cui il Consiglio di Facoltà sarà chiamato a deliberare;
 - e) manifesta il proprio parere su ogni questione di interesse della Facoltà sottopostagli dal Preside.
3. Il Consiglio di Presidenza promuove e verifica il coordinamento delle iniziative e delle attività dei corsi di studio che coinvolgano la Facoltà nel suo complesso e, in particolare, individua le linee guida per l'approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti, per la valutazione delle domande di abbreviazione di carriera e per i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale. Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre le linee guida e i criteri fondamentali sulla base dei quali definire l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami.
4. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Presidenza può riunirsi insieme alla Commissione paritetica per la didattica.
5. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside negli adempimenti di cui all'art. 3 e delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio di Facoltà, ferma restando la ratifica del Consiglio medesimo.

Art. 8 - La Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nella Facoltà è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). La CPDS svolge tutte le funzioni attribuitele dalla normativa vigente e dalle disposizioni d'Ateneo ed in particolare:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) redazione della relazione annuale sulla qualità e l'efficacia della didattica sulla base delle informazioni disponibili dalle procedure di valutazione effettuate dall'Ateneo e dalla Facoltà, nonché tramite proprie indagini conoscitive. In particolare la relazione prende in esame: la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; il regolare svolgimento delle carriere degli studenti; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione degli ambienti;
 - c) formulazione dei pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione resta in carica due anni ed è composta da:
 - a) il Preside o il Preside Vicario o un suo Delegato;
 - b) due docenti designati annualmente dal Consiglio di Facoltà tra i professori e i ricercatori che vi afferiscono;
 - c) tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, scelti mediante accordo unanime dei rappresentanti stessi, presentato al Preside entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche; ove nel predetto termine non si raggiunga l'accordo il Preside indice tra i rappresentanti una votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad una preferenza. Allo stesso modo si procede ove nel corso del biennio sia da scegliere un nuovo componente; in questo caso il nuovo componente resta in carica per il periodo residuo.

La composizione studentesca dovrà assicurare la maggior rappresentanza di tutti i corsi di studio attivi presso la Facoltà; a tal fine gli studenti eletti possono indicare quali componenti della Commissione paritetica docenti-studenti anche nominativi di studenti non eletti. In caso di mancanza di studenti rappresentativi di tutti i corsi di studio attivi presso la struttura saranno previste forme di consultazione di



Regolamento del Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”

studenti dei singoli corsi di studio per valutare ed esaminare le problematiche relative agli specifici corsi di studio.

3. La Commissione paritetica individua opportune forme di consultazione di studenti dei singoli corsi di studio per assolvere efficacemente ai compiti che le sono assegnati.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti invia al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulla didattica.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.